SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

Ministero della sanità

ORDINANZA 21 novembre 2000.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1997 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

00A15252

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 6:

ENEL, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate, non prescritte e non presentate per il rimborso.

Cassa di risparmio di Trento, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 2000.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2000.

Dichiarazione e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali ed eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che in alcune zone del territorio del comune di Asti è emersa a seguito di indagini biologiche chimiche la presenza di ingenti quantitativi di inquinanti nel suolo e sottosuolo tale da pregiudicare l'uso delle acque per l'approvvigionamento idropotabile nonché per l'irrigazione di significative coltivazioni di prodotti alimentari;

Considerato che nel comune di Ciriè a seguito delle operazioni di bonifica di siti inquinanti da sostanze nocive si rende necessario procedere ad ulteriori interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in modo da garantire la caratterizzazione del suolo;

Considerato che il territorio della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è stato interessato nella seconda metà del mese di novembre 2000 da un'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito con particolare gravità il territorio delle province di Gorizia, Udine e Pordenone;

Considerato che gli effetti distruttivi dell'evento calamitoso sono stati lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* è stato dichiarato fino al 30 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti interessato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, nel territorio della città di Roma e della provincia in ordine alla situazione di crisi socio-economica ambientale e nel territorio della regione Campania nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché di tutela delle acque superficiali e sotterranee e consolidamento nel sottosuolo con particolare riferimento anche al territorio del comune di Napoli;

Considerato che in assenza dell'adozione di interventi urgenti si potrebbero determinare gravi pregiudizi ambientali e sanitari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in relazione alla straordinarietà delle situazioni di crisi in atto richieda l'avvio o l'intensificazione degli interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le note del Ministro dell'ambiente, dei presidenti delle regioni Marche, Umbria, Lazio, Campania e del sindaco di Napoli che evidenziano la complessa e drammatica situazione legata al superamento delle emergenze conseguenti ad eventi calamitosi di origine naturale o legate all'azione dell'uomo;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa è dichiarato ed è prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Asti, Ciriè, Arezzo, Rieti, della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, delle regioni Marche ed Umbria e del comune di Roma e della provincia; ed è prorogato al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio della regione Campania e del comune della città di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A15692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 2000.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3098).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, n. 3064 del 6 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Visti gli ordini del giorno della Camera dei deputati accolti dal Governo di cui agli Atti camera n. 7328-*bis* e n. 7431;

Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni comprende anche interventi da attuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e successive modifiche. L'onere per la compensazione prevista dal citato articolo, comprende anche le spese generali e l'IVA che dovrà comunque essere corrisposta.

2. Nelle zone montane i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, regolarmente autorizzati dalle autorità idrauliche competenti, e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo n. 275/1993, essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

3. I materiali litoidi dispersi nei terreni privati per effetto degli eventi alluvionali sono nella disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono alla bonifica del terreno.

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092, n. 3093, n. 3095, n. 3096 e nella direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000, si applicano anche al territorio della provincia autonoma di Bolzano colpita dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 2000, in quanto compatibili con il proprio ordinamento.

2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è assegnata la somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La provincia autonoma è autorizzata ad anticipare una somma equivalente sul proprio bilancio.

Art 3.

1. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto il seguente periodo: «Parte del contributo può essere concesso ai proprietari di immobili danneggiati, dati in locazione per lo svolgimento di attività produttive, in proporzione ai danni subiti dall'immobile e dalle attività produttive medesimi.».

Art. 4.

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3095/2000, è aggiunto il seguente comma:

«3. — Il beneficio di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 è concesso altresì alle persone fisiche il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo fino a lire 20 milioni come determinato dall'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e che dichiarino di aver subito danni superiori a 10 milioni di lire. In tali casi la perizia giurata può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

Art. 5.

1. In favore degli enti locali le entrate e le spese conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre non sono considerate ai fini del patto di stabilità per gli anni 2000-2001 e 2002.

Art. 6.

1. Il Centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) di Savona provvede, d'intesa con la regione Liguria, ad assicurare, fino al 31 gennaio 2001, interventi urgenti per la valutazione delle situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici e a fornire consulenza tecnica alle prefetture e agli enti locali per l'adozione delle più appropriate misure di salvaguardia. A tal fine è assegnata al CIMA la somma di lire 600 milioni a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 7.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3064/2000 le parole «1° gennaio 2001» e «1° giugno 2001» sono sostituite con «1° gennaio 2002» e «1° giugno 2002».

2. L'onere corrispondente all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive integrazioni.

Art. 8.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogata al 31 dicembre 2001 ed è incrementata di ulteriori 2 unità. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

Art. 9.

1. L'attività del Comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 è prorogata al 31 dicembre 2002.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A15693

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo EMQ-DIN S.r.l., in Corato, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 3 maggio 2000 protocollo n. 757324 con la quale l'organismo EMQ-DIN S.r.l., con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo EMQ-DIN S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo EMQ-DIN S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo EMQ-DIN S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A15668

DECRETO 11 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo IDM - Ing. Domenico Morabito S.a.s., in Roma, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 21 aprile 2000, protocollo n. 757304 con la quale l'organismo IDM - Ing. Domenico Morabito S.a.s., con sede in viale Mazzini n. 119 - 00195 Roma, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo IDM - Ing. Domenico Morabito S.a.s., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo IDM - Ing. Domenico Morabito S.a.s. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo IDM - Ing. Domenico Morabito S.a.s., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A15669

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 novembre 2000.

Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l'obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 1991, riguardante il protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999, riguardante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Riconosciuta la necessità di aggiornare il protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B, particolarmente per ciò che concerne l'immunizzazione del personale sanitario;

Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazioni istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1997;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991, è aggiornato secondo quanto riportato in allegato.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE CONTRO L'EPATITE VIRALE B

Le vaccinazioni contro l'epatite virale B sono eseguite secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato in Italia.

Per gli scopi della legge 27 maggio 1991, n. 165, e per assicurare uniformità della strategia della vaccinazione antiepatite B su tutto il territorio italiano, è opportuno seguire calendari di vaccinazione e regimi di trattamento post-esposizione il più possibile uniformi, secondo il protocollo di seguito riportato.

1) *Neonati che debbono effettuare le vaccinazioni dell'obbligo:*

a) nati da madre HBsAg negativa:

il vaccino antiepatite B va somministrato al terzo, quinto e undicesimo mese di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, secondo le modalità descritte nel decreto ministeriale 7 aprile 1999;

b) nati da madre HbsAg positiva:

prima dose alla nascita (entro le prime 12-24 ore di vita, con contemporanea somministrazione, in altra sede corporea, di immunoglobuline specifiche antiepatite B);

seconda dose a distanza di quattro settimane dalla prima;

terza dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle prime dosi degli altri vaccini obbligatori e raccomandati;

quarta dose all'undicesimo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle suddette vaccinazioni.

Dosaggio pediatrico: una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.

2) *Soggetti di età inferiore a 16 anni appartenenti ai gruppi a rischio e adolescenti della coorte dell'obbligo.*

Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.

Dosaggio pediatrico: una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.

3) *Soggetti di età superiore a 16 anni ed adulti.*

Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.

Dosaggio per adulti: una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.

4) *Personale sanitario.*

È indicata la valutazione della risposta anticorpale a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo primario della vaccinazione contro l'epatite virale B.

È parimenti indicato il controllo anticorpale al momento dell'inizio dell'attività di operatore sanitario per coloro che avessero ricevuto precedentemente un ciclo primario di vaccinazione.

Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione contro l'epatite virale B e che presentino positività per anti-HBs al controllo anticorpale, non è necessaria alcuna dose di richiamo né ulteriori controlli dello stato immunitario.

Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione contro l'epatite virale B e che vengono riscontrati negativi al controllo anticorpale, va somministrata una quarta dose di vaccino contro l'epatite virale B, con ulteriore valutazione anticorpale a distanza di almeno un mese da questa.

Nei soggetti non vaccinati, qualora si dovesse fare ricorso a profilassi post-esposizione, oltre alla somministrazione delle immunoglobuline, è indicata l'esecuzione di un ciclo completo di vaccinazione contro l'epatite virale B secondo le modalità descritte al punto 6, paragrafo 1, e la determinazione dell'anti-HBs a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo primario (terza dose).

Nei soggetti vaccinati e riscontrati antiHBs-negativi *(non responders)*, la profilassi post-esposizione va effettuata mediante somministrazione di immunoglobuline specifiche.

5) *Soggetti emodializzati e/o immunocompromessi.*

Si segue lo schema di somministrazione 0, 1, 6 mesi, utilizzando una dose doppia rispetto a quella usata per l'adulto immunocompetente, ovvero preparazioni vaccinali apposite. Il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.

Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata, ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell'anti-Hbs.

6) *Trattamento post-esposizione.*

Per i soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di immunizzazione contro l'epatite virale B con somministrazione delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi dalla terza.

Contemporaneamente alla somministrazione della prima dose di vaccino è opportuna la somministrazione di immunoglobuline specifiche, in sede corporea diversa da quella utilizzata per l'inoculazione del vaccino contro l'epatite virale B.

Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate entro il settimo giorno ed il ciclo di vaccinazione per il trattamento post-esposizione va iniziato entro il quattordicesimo giorno dal contatto potenzialmente infettante.

Per i soggetti pur vaccinati in precedenza, di cui non si conosca la risposta anticorpale al ciclo di immunizzazione primaria, è indicata la somministrazione di immunoglobuline specifiche insieme ad una dose di vaccino e l'esecuzione di un test per la ricerca degli anticorpi anti-HBs a distanza di almeno un mese.

7) *Vie di somministrazione e modalità di conservazione.*

Il vaccino contro l'epatite virale B va somministrato per via intramuscolare, nella faccia antero-laterale della coscia nei neonati e nei lattanti, e nella regione deltoidea nei ragazzi e negli adulti.

Tutti i vaccini contro l'epatite virale B vanno conservati a temperature comprese tra due e otto gradi centigradi, evitando accuratamente il congelamento che ne provoca il deterioramento irreversibile.

Nota al punto 2

Le categorie a rischio cui la vaccinazione contro l'epatite virale B è raccomandata ed offerta gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale sono elencate nel decreto ministeriale 4 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1991 e nel decreto ministeriale 22 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 7 luglio 1992.

00A15670

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO 3 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari, art. 11, comma 2;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e 25 ottobre 1980, n. 691 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980 e n. 299 del 30 ottobre 1980), relativi all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (tabella XVIII-*bis*);

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1997 relativo a «Modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare»;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 10 marzo 1999, del senato accademico, adunanza del 15 ottobre 1999 e del consiglio di amministrazione, adunanza del 20 ottobre 1999;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2402 del 31 ottobre 1996 avente ad oggetto: «Articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. legge n. 924/1970)»;

Viste la nota ministeriale prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 relativa a «Art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127» autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 avente ad oggetto: «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo e in particolare il punto 3 della nota suddetta»;

Vista la nota ministeriale prot. n. 403 del 9 marzo 2000, con allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 febbraio 2000;

Considerata la necessità di applicare tale integrazione e modificazione all'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria già a decorrere dall'anno accademico in corso;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1980, n. 691, è modificato e integrato come segue:

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA
E PROTESI DENTARIA

All'articolo relativo alla durata del corso di studi dopo «triennio» viene aggiunto il seguente comma «Il corso di laurea prevede attività didattica formale, interattiva ed opzionale a cui il consiglio di corso di laurea attribuisce un "peso" in crediti, il numero dei crediti occorrenti per ciascun anno di corso è di 60 per un totale complessivo di 300 crediti per l'intero percorso formativo».

Agli insegnamenti del biennio vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

lingua inglese;

informatica (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 3 ottobre 2000

Il rettore: GRELLA

00A15483

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 12 dicembre 2000, n. **88/2000.**

Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
e, per conoscenza:
Al gabinetto del Ministro
Alla segreteria particolare del Ministro
Alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato
Alle direzioni generali - Divisione I
All'ufficio centrale orientamento e formazione professionale - Divisione I
Al servizio controllo interno (SECIN)
Alle prefetture
Alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si specificano di seguito le linee di indirizzo per la redazione dei progetti, gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

1. Soggetti richiedenti il contributo.

I progetti potranno essere presentati da enti cooperativi, o loro consorzi, che abbiano depositato almeno un bilancio d'esercizio, che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, che siano tenuti al versamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale del contributo in oggetto ed a quello di cui all'art. 8 del decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947.

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata delle attività progettuali.

2. Principi guida.

Premesso che i contributi non possono essere destinati al finanziamento di attività ordinarie dell'ente richiedente, si precisa che i progetti per i quali si richiede il contributo dovranno essere finalizzati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992, alla promozione di nuove imprese, d'iniziative di sviluppo della cooperazione e/o dell'impresa cooperativa richiedente, con prefezenza per i progetti diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

I progetti, in relazione a quanto sopra, dovranno tendere all'utilizzo imprenditoriale ed al potenziamento di opportunità già presenti nel territorio di riferimento, all'integrazione interistituzionale ed alla promozione di partenariati stabili, nonché all'attivazione e/o al consolidamento di iniziative inscritte in un progetto complessivo di impresa.

Le attività progettuali, pertanto, dovranno caratterizzarsi per il collegamento, la coerenza e la continuità con le attività costituenti l'oggetto sociale del richiedente, con conseguente superamento dell'episodicità e/o residualità dell'ipotesi progettuale stessa.

Non è consentito l'affidamento/subappalto a terzi del progetto (fatto salvo quanto disposto nel decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, art. 18).

Il numero delle iniziative progettuali, ammesse a contributo, sarà determinato dalla graduatoria di merito redatta dal nucleo di valutazione fino a copertura delle disponibilità finanziarie — relative all'esercizio cui si riferisce la presente circolare — del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di rinuncia al contributo da parte di uno o più enti cooperativi, subentreranno, ai fini della concessione del contributo, i progetti collocati ai posti immediatamente successivi nella predetta graduatoria.

3. Caratteristiche dei progetti.

In coerenza con quanto sopra i progetti dovranno caratterizzarsi per:

la fattibilità in termini di concretezza dell'intervento anche in prospettiva di stabilizzazione dei risultati ipotizzati, tenuto conto delle reali dimensioni dell'impresa e della capacità di gestione della stessa;

la continuità come garanzia di impegno da parte dell'impresa a proseguire e sviluppare le attività oltre il previsto termine del contributo ministeriale;

l'organicità intendendo con tale termine la coerenza e congruenza complessiva del progetto, la logica unitaria della proposta pur nella sua articolazione interna (fasi, sub-progetti) in rapporto agli obiettivi e ai risultati attesi;

l'individuazione circostanziata delle aree di intervento con indicazione esplicita della sede operativa e della congruenza tra l'intervento progettuale, l'area e sue peculiarità e tipologia della cooperativa;

l'individuazione specifica dei diretti destinatari dell'attività progettuale, siano essi imprese cooperative, soggetti da inserire in cooperativa, ecc.;

il collegamento con soggetti pubblici e privati funzionale allo sviluppo delle attività; in tal caso il progetto va corredato dalle delibere, dagli accreditamenti e dalle adesioni;

la funzionalità all'incremento dell'occupazione diretta e indiretta.

4. Articolazione dei progetti.

a) le motivazioni a sostegno delle scelte progettuali, corredate da sintetica relazione sulle condizioni socio-economiche del territorio in cui si svilupperanno le attività;

b) le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito del progetto nel suo insieme e nelle sue articolazioni (fasi, sub-progetti);

c) l'area in cui il progetto sarà concretamente realizzato;

d) i destinatari diretti (in termini qualitativi e quantitativi) indicando chiaramente se trattasi di imprese o di persone fisiche e, in quest'ultimo caso, specificare la tipologia delle stesse, evitando generici riferimenti a giovani, donne, svantaggiati, disoccupati, ecc.;

e) la tipologia degli interventi, il loro ordine di priorità e di correlazione;

f) le modalità di attuazione;

g) gli strumenti che saranno utilizzati;

h) il personale impegnato, o che sarà impegnato, nel progetto. Per il personale interno alla cooperativa dovranno essere specificati: nome e cognome, professionalità posseduta, posizione in cooperativa e rapporto intercorrente con la stessa, tempo-lavoro realisticamente impiegato nelle attività progettuali. Qualora si tratti di personale esterno dovranno essere indicate: professionalità richieste, criteri e modalità di individuazione e/o di selezione, rapporto che s'instaurerà con la cooperativa proponente;

i) le strutture già disponibili, quelle eventualmente da acquisire e le relative modalità di acquisizione;

j) l'indicazione dei tempi di attuazione, con eventuale previsione di continuità al termine del contributo ministeriale;

k) la ripartizione analitica dei costi suddivisi per singole voci di spesa e con l'indicazione esplicita delle voci di costo, o di parte di esse, di cui la cooperativa si fa carico. Dovranno essere, altresì, allegati copia dei preventivi dei fornitori, dei locatari, degli esperti e consulenti, nonché i riferimenti al C.C.N.L. applicato ai dipendenti, o preso a parametro per la corresponsione dei compensi ai soci;

l) gli indicatori fissati per la verifica dei risultati. L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli stessi e dei criteri e modalità che saranno posti in essere per la verifica dei risultati *in itinere* e finali, costituiranno motivo di riduzione del punteggio in sede di valutazione;

m) ulteriori informazioni ritenute utili.

5. Criteri di priorità.

Area di svolgimento del progetto (area del mezzogiorno o area di particolare svantaggio).

Preventivo di spesa più contenuto e realistico, tenuto conto della tipologia delle attività, dei destinatari, dei risultati attesi e delle dimensioni gestionali-amministrative dell'impresa.

Realizzazione del progetto mediante concorso (operativo, accreditamento, ecc.) reale e provato di partner pubblici e/o privati con specificazione delle attività o delle fasi progettuali cui si riferisce.

Non aver avuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992.

Inserimento del progetto in un concreto piano di sviluppo di impresa, con previsione di continuità e stabilizzazione delle attività.

Innovatività del progetto per tecnologia e/o per comparto merceologico e/o per tipologia dei destinatari e/o per metodologia.

Concreto e misurabile incremento e/o consolidamento dell'occupazione, con particolare attenzione a soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento lavorativo.

Sistema di valutazione e controllo dei risultati progettuali e loro proiezione nel tempo medio.

Ricaduta sul territorio e/o rilevanza sociale dei risultati attesi.

6. Criteri di esclusione.

Previsione di attività non riconducibili a quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 59/1992.

Attività di mera formazione professionale finalizzata all'acquisizione di professionalità specifiche.

Esclusivo acquisto beni e/o immobilizzazioni.

Finanziamenti o contributi di altra amministrazione per lo stesso progetto, o per parti di esso.

Adeguamento delle strutture della cooperativa, o di procedure, secondo quanto previsto, in termini di obbligatorietà, da apposite disposizioni di legge (ad es. decreto legislativo n. 626/1994, decreto legislativo n. 155/1997, etc.).

Risultanze ispettive negative, e/o proposta di adozione di provvedimenti sanzionatori o procedura di adozione in corso.

7. Costi ammissibili.

Eventuali canoni di locazione dei locali ove si svolgeranno le attività progettuali (si dovrà trattare di locali già idonei allo svolgimento delle attività che possono tutt'al più necessitare di piccoli lavori di manutenzione ordinaria).

Oneri, motivati esplicitamente e circostanziati, per acquisto di: materiali di consumo, beni deperibili, attrezzature, automezzi, strettamente necessari all'esecuzione del progetto, purché non ne costituiscano la parte preponderante, siano congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alle attività progettuali e alle dimensioni dell'impresa richiedente. Nel caso in cui si tratti di acquisto di macchinari ed attrezzature si dovranno allegare i preventivi dei fornitori.

Costi per l'acquisto di strumentazione informatica limitatamente alle esigenze progettuali;

Oneri relativi al personale direttamente impegnato nelle attività progettuali nei limiti strettamente necessari, con specificazione del nome, cognome, professionalità, tipo di rapporto intercorrente con la cooperativa, tempo di lavoro previsto.

Oneri relativi all'eventuale prestazione di un manager, di comprovata professionalità, per un periodo non superiore a tre mesi ed un importo lordo complessivo di L. 30.000.000. Tali prestazioni dovranno essere direttamente e funzionalmente collegate alla soluzione di problemi di carattere amministrativo-gestionale, la cui soluzione sia indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Costi di mobilità e trasferta strettamente necessari e compatibili con le attività proposte.

Costi di eventuale attività formativa, congruente con l'impianto progettuale nel suo insieme, circoscritta alle conoscenze necessarie per la gestione dell'impresa o

per l'applicazione nell'impresa di tecnologie specifiche e direttamente connesse con la peculiarità produttiva della stessa.

Rimborso spese per partecipanti alle attività formative, specificate come sopra, o di stage nel limite di L. 3000 orarie.

Costi relativi ad attività di promozione e diffusione dei princìpi e delle conoscenze cooperative.

Costi di costituzione di nuova cooperativa e di assistenza alla stessa nella fase di avvio delle attività.

Costi connessi con le procedure e la certificazione della «qualità».

una quota per costi di spese generali nel limite massimo del 5% dell'intero progetto.

8. Costi non ammissibili.

Costi per l'elaborazione progettuale.

Costi per attività di ricerca non congruente con l'attività progettuale, o non direttamente funzionale allo sviluppo progettuale.

Costi di adeguamento e/o ristrutturazione impianti e strutture.

Costi relativi a borse di studio e/o borse-lavoro per i destinatari delle attività progettuali.

Costi relativi all'acquisizione di brevetti.

9. Variazioni progettuali.

Le eventuali variazioni possono essere concesse, sulla base di adeguate motivazioni, solo in casi eccezionali ed essere strettamente indispensabili, purché conformi ai criteri generali della norma di riferimento ed alla presente circolare e non alterino la natura del progetto originario in ogni sua fase. Qualora le suddette variazioni comportino una rimodulazione dei singoli parametri di spesa, o una diversa destinazione dei costi preventivati, gli stessi, nel rispetto della normativa di riferimento e della presente circolare, non dovranno tradursi in modifiche sostanziali del progetto.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze di variazione, la cooperativa, pertanto, dovrà articolare con la massima chiarezza le richieste di variazione indicando:

le motivazioni alla base della richiesta stessa;

in che modo s'intende effettuare la variazione;

quali sono le voci di spesa e gli importi eventualmente da variare.

Le richieste di variazione, secondo quanto sopra indicato, saranno sottoposte all'esame del nucleo di valutazione.

10. Durata del progetto.

Il progetto deve avere durata non superiore a 12 mesi.

Il progetto può, altresì, prevedere una proiezione pluriennale, ma lo stesso deve essere articolato in fasi, o sub-progetti, chiaramente identificabili. Ai fini della concessione del contributo deve essere specificata la fase, o sub-progetto che s'intende attuare, la cui durata non può in nessun caso superare i 12 mesi. Per la fase o sub-progetto per il quale si richiede il contributo dovranno comunque essere indicati espressamente la durata, il collegamento funzionale con le altre fasi o sub-progetti, i costi relativi alle attività previste, il personale impiegato ecc. come da indicazioni sopra riportate.

11. Valutazione dei progetti.

I progetti saranno sottoposti all'esame di un apposito nucleo di valutazione che formulerà una graduatoria di merito sulla base dei sotto elencati elementi:

la coerenza dei progetti con le finalità della legge n. 59/1992, art. 11;

la concretezza e la fattibilità dei progetti, in relazione alla dimensione dell'impresa e al prevalente impiego di risorse professionali interne, alla salvaguardia e/o incremento dell'occupazione, alla promozione di nuove imprese cooperative;

l'integrazione del progetto con altre iniziative, attività, imprese, servizi sul territorio congruenti con le attività progettuali stesse;

l'entità e la congruità del contributo richiesto tenendo conto del progetto nel suo complesso, durata, preventivo analitico e documentazione prodotta a supporto, nonché della quota parte assunta dall'impresa proponente e delle risultanze di bilancio della stessa;

le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica e valutazione, intermedia e finale, dei risultati previsti;

la completezza e chiarezza dell'articolazione progettuale nel suo insieme ed in ogni sua parte.

In particolare, in rapporto a quanto sopra esplicitato circa le caratteristiche dei progetti, l'articolazione degli stessi ed i criteri di priorità, il nucleo procederà in dettaglio alla:

valutazione complessiva del progetto:

articolazione progettuale (fattibilità, concretezza, completezza, chiarezza, coerenza interna, ecc.);

innovatività del progetto;

tipologia degli interventi;

congruità complessiva dei costi, tenuto anche conto della quota assunta dall'ente richiedente;

valutazione analitica del progetto:

motivazioni, finalità ed obiettivi, indicatori per la verifica dei risultati intermedi e finali,

area di svolgimento delle attività progettuali;

destinatari diretti;

modalità di attuazione e strumenti utilizzati;

requisiti professionali dei soci, dei dipendenti e degli eventuali collaboratori che saranno impegnati nelle attività progettuali e congruità dell'impegno-lavoro, e relativi costi, a fronte delle attività ipotizzate;

strutture utilizzate;

articolazione, chiarezza e completezza del preventivo analitico dei costi, con relativa documentazione allegata;

rilevanza sociale del progetto:

caratteristiche dell'area di intervento;

concreta ricaduta occupazionale (in termini di effettivi inserimenti lavorativi nella cooperativa proponente o in altra, stabilizzazione di inserimenti pregressi, consolidamento di posizioni lavorative);

costituzione di nuove imprese cooperative;

assistenza, nella fase di avvio, delle nuove imprese cooperative di cui si è promossa la costituzione;

creazione di sinergie e/o di reti tra cooperative per lo svolgimento delle attività progettuali, raccordo con le politiche socio-economiche del territorio;

promozione stabile di partenariati con enti pubblici e/o privati per dare concreta continuità alle attività progettuali oltre il termine del contributo ministeriale;

prospettive di stabilizzazione, consolidamento e continuità dei risultati conseguiti e delle attività.

12. Modalità, tempi e condizioni per l'erogazione del contributo.

Il contributo è erogato per quote, in relazione alle fasi di realizzazione del progetto:

una prima quota, pari al 40% del contributo concesso, verrà erogata dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta, corredata da documentazione — che verrà specificata in sede di stipula di atto negoziale — idonea a comprovare le spese sostenute o impegnate che, comunque, non potranno essere inferiori alla suddetta quota e previa presentazione di una cauzione di importo pari a quello anticipato, da costituirsi secondo le modalità stabilite dalla legge 10 giugno 1982, n. 348;

il saldo finale pari al 60% la cui erogazione è condizionata dalle risultanze delle verifiche di cui al punto 14, dalla relazione su quanto realizzato, corredata da tutta la documentazione probante i risultati conseguiti, dalla rendicontazione delle spese con la documentazione contabile connessa e dalla valutazione del nucleo di valutazione.

La difforme, parziale o incompleta realizzazione del progetto comporterà, in sede di saldo, una corrispondente riduzione del contributo concesso.

13. Modalità di presentazione.

I progetti — il cui importo massimo ammissibile non potrà superare lire 400 milioni (euro 286.582,75) — dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella presente circolare e accompagnati da apposita domanda di contributo in carta da bollo, tranne i casi in cui l'esenzione è espressamente prevista dalla vigente normativa. Detti progetti, dovranno essere presentati, in duplice copia, in plico chiuso con l'indicazione «circolare n. 88/2000, del 12 dicembre 2000» esclusivamente alla direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, competente per territorio improrogabilmente entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della circolare stessa. Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di cui sopra comporterà l'inammissibilità della domanda medesima.

Le suddette direzioni provvederanno ad inoltrare, entro dieci giorni, i plichi stessi alla direzione generale della cooperazione, Div. III, Vicolo D'Aste, 12 - 00159 Roma, Palazzina B, Piano I.

La domanda, compilata secondo l'unito schema (allegato 1), dovrà essere corredata da:

il progetto;

una sintetica relazione sulle attività pregresse e sulle prospettive future, con espressa indicazione di quelle attività eventualmente già realizzate, o in fase di realizzazione, a seguito di concessione del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 ai sensi di circolari precedenti, precisando, altresì, se il progetto per il quale si richiede il contributo si configura come continuità e/o completamento delle stesse;

la copia dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso la competente CCIAA, corredato dalle relazioni del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione redatte in conformità dell'art. 2 della legge n. 59/1992 e dalla nota di deposito rilasciata dalla CCIAA o dalla dichiarazione sostitutiva che il bilancio allegato è stato depositato presso la competente CCIAA;

la dichiarazione attestante che per il progetto presentato non sono stati ottenuti contributi o finanziamenti da altra amministrazione pubblica;

l'estratto dell'atto costitutivo e dello statuto relativamente agli scopi ed all'oggetto sociale della cooperativa;

copia della ricevuta attestante il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio nei casi in cui tale versamento sia dovuto;

copia della ricevuta attestante il versamento del contributo obbligatorio per la vigilanza;

certificato dell'iscrizione nel registro prefettizio rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel registro prefettizio riportante la sezione di appartenenza e la data di iscrizione;

l'elenco nominativo — sottoscritto dal legale rappresentante — dei soci e dei dipendenti con specificazione delle professionalità e della posizione nell'impresa;

la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, redatta ai sensi della normativa vigente, per ogni singolo componente del consiglio di amministrazione, da cui risulti l'assenza di carichi penali pendenti, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrivente;

copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale del lavoro, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;

la scheda/informazioni sull'ente richiedente (allegato 2).

14. Attività di verifica e di monitoraggio.

Al fine di garantire il più corretto ed efficace utilizzo dei contributi erogati, il Ministero attiverà apposite iniziative di verifica e monitoraggio, specificate come segue:

interventi di verifica durante la realizzazione del progetto, soprattutto nelle fasi conclusive delle attività progettuali previste. L'erogazione dei contributi, ed in particolare del saldo finale, sarà subordinata alle risultanze di tali verifiche e alla valutazione positiva del nucleo di valutazione;

monitoraggio, dopo la conclusione del progetto, della stabilizzazione e del consolidamento nel corso degli anni successivi dei risultati conseguiti con le attività progettuali realizzate.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche in attuazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tenuto conto della particolare importanza che i contributi di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 nel quadro della promozione e dello sviluppo del movimento cooperativo, si pregano i destinatari della presente circolare di dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale della cooperazione
DI IORIO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda (in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente)

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

....

OGGETTO: Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992 - Circolare ministeriale n. 88/2000.

Il sottoscritto .... legale rappresentante della cooperativa (o consorzio) .... con sede legale in .... via ....
cap. .... provincia ....tel ....
fax .... con sede amministrativa in ....
via ....cap. .... provincia ....
chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992, di lire (o di euro) ....
(diconsi lire ....) denominato «..........................»
illustrato in allegato e la cui esecuzione è prevista (indicare l'area di intervento delle attività progettuali) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che l'ente non è aderente ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e che è tenuto al versamento del contributo di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992 e di quello di cui all'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si allega la seguente documentazione, numerata progressivamente:

1) copia del progetto;

2) una sintetica relazione sulle attività pregresse e sulle prospettive future, con espressa indicazione di quelle attività eventualmente già realizzate, o in fase di realizzazione, a seguito di concessione del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 ai sensi di circolari precedenti, precisando, altresì, se il progetto per il quale si richiede il contributo si configura come continuità e/o completamento delle stesse;

3) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso la competente CCIAA, corredato dalle relazioni del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione redatte in conformità dell'art. 2 della legge n. 59/1992 e dalla nota di deposito rilasciata dalla CCIAA o dalla dichiarazione sostitutiva che il bilancio allegato è stato depositato presso la competente CCIAA;

4) dichiarazione attestante che per il progetto presentato non sono stati ottenuti contributi o finanziamenti da altra amministrazione pubblica;

5) estratto dell'atto costitutivo e dello statuto relativamente agli scopi ed all'oggetto sociale della cooperativa;

6) copia della ricevuta attestante il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio nei casi in cui tale versamento sia dovuto;

7) copia della ricevuta attestante il versamento del contributo obbligatorio per la vigilanza;

8) certificato dell'iscrizione nel registro prefettizio rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel registro prefettizio riportante la sezione di appartenenza e la data di iscrizione;

9) elenco nominativo - sottoscritto dal legale rappresentante - dei soci e dei dipendenti con specificazione delle professionalità e della posizione nell'impresa;

10) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, redatta ai sensi della normativa vigente, per ogni singolo componente del consiglio di amministrazione, da cui risulti l'assenza di carichi penali pendenti, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrivente;

11) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale del lavoro, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;

12) la scheda/informazioni sull'ente richiedente (allegato 2).

Numero degli allegati ....

Data ....

Firma del legale rappresentante

....

ALLEGATO 2

Scheda/informazioni sull'ente richiedente.

«Titolo del progetto»
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 88/2000

1. Estremi dell'ente richiedente.

Denominazione ....
Natura giuridica ....
Indirizzo ....
C.a.p. .... città .... provincia ....
Tel. .... Fax .... E-mail ....

2. Referente.

Rappresentante legale ....
Persona da contattare ....

3. Dati fiscali.

Codice fiscale ....
Partita I.V.A. ....

4. Coordinate bancarie dell'ente richiedente.

Banca ....
Indirizzo della Banca ....
Codice ABI .... Codice CAB ....c/c ....

Data ....

Firma del legale rappresentante

....

00A15626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Alessio Tavecchio - ONLUS», in Monza

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 2000 la «Fondazione Alessio Tavecchio - ONLUS», con sede in Monza (Milano), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 20 aprile 2000, repertorio n. 40801/14945, a rogito del dott. Francesco Lacchi, notaio in Milano.

00A15484

Erezione in ente morale della «Fondazione Legato Volpe - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Matera

Con decreto ministeriale 14 novembre 2000 la «Fondazione Legato Volpe - organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Matera è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 18 giugno 1999, n. rep. 28748/10115, a rogito del dott. Nicola Madio, notaio in Matera.

00A15487

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Dopo di noi - ONLUS», in Genova

Con decreto ministeriale 14 novembre 2000 la «Fondazione Dopo di noi - ONLUS», con sede in Genova è stata autorizzata ad apportare allo statuto le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico 27 maggio 2000, numero di repertorio 23357/7433, a rogito della dott.ssa Rosetta Gessaga, notaio in Genova.

00A15485

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione italiana pro adozioni A.I.P.A. - ONLUS Erga Pueros», in Roma

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione italiana pro adozioni (A.I.P.A.)», con sede in Roma, che pertanto assume la denominazione di «Associazione italiana pro adozioni A.I.P.A. - ONLUS Erga Pueros», deliberate dall'assemblea dei soci con atto pubblico dell'11 maggio 2000, numero di repertorio 6559/1699, a rogito della dott. ssa Monica Giannotti, notaio in Roma.

00A15486

Conferimento di onorificenza al valor civile alla memoria

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del prof. Raffaele Tortora, con la seguente motivazione: «Sindaco del comune di Castellabate, in occasione di un vasto incendio boschivo sviluppatosi sul territorio, sensibile allo scempio ambientale che minacciava l'ecosistema, si prodigava senza risparmio nel coordinamento delle operazioni di soccorso. Fortemente preoccupato del grave pericolo che incombeva sugli ospiti di alcune strutture alberghiere prossime ad essere aggredite dalle fiamme, veniva colto da improvviso malore, sacrificando la vita ai più nobili ideali di generosità e spirito di servizio. Splendido esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche». — Castellabate (Salerno), 20-24 settembre 2000.

00A15439

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8

00A15749

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Avviso di vacanza per la copertura di un posto di ricercatore universitario mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento per la mobilità interna e per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Perugia, è vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Settore scientifico-disciplinare L02B - Storia romana

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro attuale sede per almeno tre anni accademici, anche se

in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Possono inoltre presentare domanda i ricercatori universitari inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto della presente procedura. I candidati devono possedere una specifica qualificazione scientifica, nonché adeguata esperienza didattica nel settore per il quale chiedono il trasferimento.

La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera e inviata a mezzo posta, dovrà essere rivolta direttamente al preside della facoltà interessata e dovrà pervenire all'indirizzo «Preside della facoltà di scienze della formazione - piazza Giuseppe Ermini - 06123 Perugia», entro e non oltre trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.

Alla domanda, nella quale dovrà essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno essere allegati:

a) un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale, datato e firmato;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e firmato;

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

d) certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformità all'originale.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b*) del presente avviso, né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

00A15695

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651299/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77